

(N. 6107, *Serie terza*) REGIO DECRETO

del 10 giugno 1889, inserto nella Gazzetta ufficiale del Regno il 13 stesso mese.

Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

UMBERTO I, RE D' ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921; veduti i pareri del consiglio di Stato del 13 aprile e 18 maggio 1889; sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; abbiamo decretato e decretiamo:

E approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 giugno 1889.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

DEI PREFETTI, SOTTO PREFETTI E DEI LORO UFFICI.

Art. 1.

Il prefetto dipende direttamente dal ministro dell'interno ed eseguisce gli ordini degli altri ministri nelle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società ed imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari ed agenti addetti ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi ministeri quei provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della pubblica amministrazione.

Mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari e delle norme che provvedono al buon andamento dei pubblici servizi.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni economiche e morali della provincia e dei suoi corpi morali e sulle altre materie che possono essere indicate dal ministro dell'interno e dagli altri ministri.

Art. 2.

Il prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità della legge.

Pubblica un bollettino periodico della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri atti e provvedimenti.

Art. 3.

Il prefetto per richiedere la forza armata dovrà rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di ottemperare alla richiesta.

Nei casi d'urgenza può, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l'intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica.

Art. 4.

Il prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 5.

Ogni ufficio di prefettura è ripartito come appresso:

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della prefettura, sottoprefettura, e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni — Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti colle autorità politiche e militari — Stampa — Affari diversi.

Divisione Prima.

Incanti e contratti nell'interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall'intendenza di finanza — Cauzioni — Rilascio di copie di atti — Legalizzazione di firme — Naturalità e cittadinanza — Dazio consumo governativo — Tasse e demanio — Esattorie — Ricevitoria provinciale — Asse ecclesiastico — Personale della commissione provinciale e delle commissioni mandamentali per le imposte dirette — Belle arti — Antichità — Culto — Protocollo generale — Archivio — Biblioteca — Copisteria — Spedizione — Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo — Affari non attribuiti ad altre divisioni.

Divisione Seconda.

1. Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demani comunali.
2. Opere pie e affari relativi.

Divisione Terza.

1. Igiene e sanità pubblica — Leva e servizi militari — Tiro a segno nazionale — Milizia territoriale.
2. Servizio forestale — Miniere e cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.
3. Carceri — Lavoro nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione Quarta.

Lavori pubblici — Viabilità — Ferrovie — Espropriazioni — Bonifiche — Poste e telegrafi — Affari diversi relativi all'amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1. Contabilità dello Stato — Servizio di cassa della prefettura — Conto corrente colla tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.
2. Contabilità dei comuni della provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

1. Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica — Scuola d'arti e mestieri — Scuola agraria — Istituti speciali.
2. Protocollo ed archivi speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1. Polizia giudiziaria e amministrativa.
2. Protocollo ed archivi speciali.

Art. 6.

Il prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari. Nelle sottoprefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.

Art. 7.

Ogni ufficio di prefettura e di sottoprefettura dovrà avere un registro di protocollo generale e, in corrente, un indice alfabetico per la ricerca delle carte.

Ogni ufficio di prefettura dovrà anche avere un registro dei provvedimenti del prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di prefettura.

Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico, di altri registri che potessero occorrere il Ministero darà istruzioni e moduli speciali.

Art. 8.

Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al prefetto ed al sottoprefetto un elenco degli affari registrati da oltre 15 giorni, che ancora non fossero spediti.

Art. 9.

Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno *generale* o di deposito, che riflette gli affari ultimati da 3 anni; l'altro *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

Art. 10.

L'archivista della prefettura o sottoprefettura è responsabile del regolare assetto degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni ed altri stampati.

Art. 11.

I sottoprefetti faranno ogni anno al prefetto un rapporto sulle materie indicate dall'art. 1.

TITOLO II

CAPO I.

Della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 12.

Il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria elegge i quattro membri effettivi e i due supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13.

Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta amministrativa che avrà luogo nel gennaio successivo.

Art. 14.

Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei commissari elettivi il consiglio provinciale sarà convocato straordinariamente per la surrogazione nel termine di un mese.

Art. 15.

La decadenza dall'ufficio di commissario elettivo della Giunta provinciale amministrativa per causa delle incompatibilità o degli impedimenti di cui all'art. 11 della legge sarà pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l'interessato.

Art. 16.

Ad ogni membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di L. 10. Questa medaglia per i membri non residenti abitualmente nel capo; luogo è determinata in L. 15.

La somma complessiva sarà stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal presidente.

Art. 17.

La Giunta provinciale si riunisce nell'ufficio di prefettura.

È assistita da impiegati della prefettura.

Tiene il suo carteggio per mezzo del prefetto.

Art. 18.

La Giunta provinciale approverà per l'esercizio delle sue attribuzioni un regolamento interno.

CAPO II.

Procedimento innanzi alla Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela.

Art. 19.

L'ufficio di segreteria della Giunta provinciale amministrativa terrà il registro delle deliberazioni e quello degli intervenuti alle singole adunanze.

Questo secondo registro, firmato in ogni singola seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 20.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono secondo l'art. 10 della legge.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Se un ricorso presentato alla Giunta riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che per cura del ricorrente venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, quando la legge non lo disponga, nel termine stabilito dalla Giunta medesima, la quale sospende l'esame dell'affare finché non consti della seguita notificazione.

Art. 22.

La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti.

Essa può, quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanze legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza.

I rappresentanti delle amministrazioni e gl'interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Giunta.

La Giunta può ordinare alle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza ed agl'interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.

La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi: alle spese relative provvedono le amministrazioni e le parti interessate.

Art. 24.

I provvedimenti che la Giunta emette per la istruzione degli affari hanno nome di ordinanze, quelli che hanno carattere definitivo hanno nome di decisioni.

Le ordinanze sono sottoscritte dal presidente e dal segretario e le decisioni dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 25.

Prima che la Giunta abbia emanato il provvedimento definitivo non è ammesso ricorso contro le ordinanze, le quali possono soltanto essere impugnate coi ricorsi presentati contro le decisioni.

Art. 26.

I provvedimenti della Giunta debbono essere motivati.

Tuttavia ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Giunta può essere espressa colla formola: *si approva*.

Art. 27.

Spetta al prefetto, come presidente della Giunta:

- 1° Di determinare il giorno per le sedute;
- 2° Di proporre l'ordine del giorno per le sedute;
- 3° Di distribuire gli affari tra i membri della Giunta;
- 4° Di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
- 5° Di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni ed agl'interessati.
- 6° Di prendere tutte le misure richieste pel buon andamento del servizio.

Art. 28.

Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta da un avviso notificato loro almeno 24 ore prima.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Il segretario redige il verbale della seduta a norma della legge e dell'art. 116 del presente regolamento.

Le disposizioni dell'art. 7 del regolamento sono applicabili agli atti e alle deliberazioni della Giunta le quali debbono essere trascritte nel modo indicato dall'articolo predetto.

Art. 29.

Le parti interessate hanno diritto di avere copia a loro spese dei provvedimenti che le riguardano.

Art. 30.

Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo che la legge prescriva che un dato atto debba essere notificato nelle forme giudiziarie.

TITOLO III

CAPO I.

Del comune, dell'ufficio e del segretario comunale.

Art. 31.

La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell'articolo 12 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali ed in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni comune, muniti di serratura e di chiave, pel deposito delle carte.

Questa chiave rimarrà presso il segretario, il quale dovrà tenere il registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Non si potranno estrarre carte dall'archivio, nè esportarle dall'ufficio comunale senza l'ordine in iscritto del sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituirà l'ordine quando le carte gli vengono ritornate.

In ciascuno dei comuni riuniti in consorzio sarà un albo pretorio per le pubblicazioni che la legge prescrive.

Art. 32.

Per essere nominato segretario comunale bisogna provare:

- 1° Di essere maggiore di età;
 - 2° Di non essere mai stato condannato per reati contemplati dall'articolo 30 della legge;
 - 3° Di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica;
 - 4° Di avere ottenuta la patente di idoneità in seguito ad esame.
- Terrà luogo della patente il certificato d'idoneità agli impieghi di prima categoria nell'amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell'interno.

La Commissione per gli esami sarà composta del prefetto, che la presiederà personalmente o per mezzo del consigliere delegato, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, a scelta del prefetto.

Ciascun membro della Commissione avrà voto deliberativo.

Con speciale istruzione il Ministero dell'interno determinerà il modo di procedere agli esami e le materie intorno alle quali dovranno versare.

L'apertura degli esami, i quali devono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, sarà annunciata tre mesi prima con avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia e all'albo pretorio, tosto che i sindaci ne avranno ricevuto partecipazione dalla prefettura.

Art. 33.

I prefetti e sottoprefetti verificheranno se gli inventari e le successive aggiunte o modificazioni, di cui all'art. 140 della legge, siano compilati con esattezza e faranno alle amministrazioni comunali le opportune osservazioni.

Gli inventari devono essere vidimati dal sindaco e dal segretario.

Della regolarità degli inventari e della conservazione di tutti i titoli, atti, carte e scritture di spettanza del comune sono responsabili il sindaco e il segretario.

Art. 34.

Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione il segretario dovrà sostenere la spesa del commissario che il prefetto o il sottoprefetto, ai termini dell'art. 174 della legge, è in facoltà d'inviare sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese saranno anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

Art. 35.

In ogni comune il segretario deve tenere in corrente i registri indicati nella tabella n. 1 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

Devono inoltre tenere in ordine cronologico:

1° Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione;

2° Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvate dall'autorità competente;

3° Le leggi e i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;

4° I bilanci o stati presuntivi;

5° I conti consuntivi;

6° I ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al comune tenuti a prestazioni militari;

7° I libri ed atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato;

8° Gli atti relativi al censimento della popolazione e della statistica;

9° Le mercuriali periodiche dei cereali;

10° I verbali di verificaione di cassa;

11° Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;

12° I registri dello stato civile;

13° Il registro di popolazione;

14° L'elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari;

15° Gli altri atti e registri che siano prescritti da leggi o da regolamenti.

Art. 36.

Ogni comune è in obbligo di compilare e tenere nella segreteria comunale:

1° L'inventario dei beni stabili posseduti dal comune e dalle frazioni di esso, dei demani e promiscuità, servitù attive e passive e di ogni diritto relativo a beni stabili;

2° L'inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività;

3° L'elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4° L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica;

Art. 37.

L'esazione dei diritti di segreteria verrà fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.

Per tale esazione si terrà in ogni ufficio comunale un registro secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni.

Questo registro dovrà essere tenuto in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimato in ogni mezzo foglio dal sindaco.

Ogni quietanza sarà controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere unito al conto consuntivo del comune.

Tali disposizioni sono anche applicabili nei comuni nei quali l'esazione dei diritti è ceduta ai segretari comunali ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 ottobre 1881, n. 475.

È applicabile ai segretari comunali il regio decreto 14 settembre 1862, n. 840.

CAPO II.

Delle elezioni.

Art. 38.

Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all'art. 19 della legge, varrà la domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

Art. 39.

Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 40.

L'esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, dal consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni,

decorso il quale inutilmente, si intenderà avere egli rinunciato alla prova stessa.

Art. 41.

Il prefetto deve curare che la Giunta provinciale amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fissati dalla legge.

L'ufficio di segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente della Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 42.

Quando il consiglio comunale sia sciolto, il delegato straordinario assumerà la presidenza dell'ufficio provvisorio e definitivo nel caso che, a termini dell'articolo 66 della legge, dovrebbe essere assunta dal sindaco.

Art. 43.

Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall'articolo 78 della legge dovrà stendersi processo verbale così della chiusura e suggellamento come della riapertura e dissuggellamento dell'urna.

Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. 44.

I consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le Giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle quistioni che abbiano formato oggetto di una decisione del consiglio comunale.

I consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorchè si aggirino su quistioni non sollevate nell'ufficio elettorale.

Art. 45.

La determinazione della Giunta provinciale amministrativa, di cui all'articolo 62 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Art. 46.

Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 62 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 47.

Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati, che hanno riportato maggior numero di voti, presentano i requisiti voluti per essere eleggibili; ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio, anche quando dichiara sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel verbale i voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.

L'ufficio deve parimenti far menzione nel verbale delle proteste presentate, ancorchè le abbia reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

CAPO III.

Del consiglio comunale.

Art. 48.

Nel numero fissato dall'articolo 112 della legge non debbono computarsi i consiglieri interessati presenti, quando si deliberi su quistioni nelle quali detti consiglieri hanno interesse.

I consiglieri che depongono nell'urna una scheda bianca o dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Non si computano i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 49.

È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Quando, in seguito alla prima convocazione, la seduta non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale è indicato il nome degli intervenuti.

Art. 50.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'articolo 104 della legge.

Art. 51.

Il delegato del sindaco nelle borgate o frazioni di cui all'art. 135 della legge nella sessione autunnale presenterà una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni della borgate o frazioni.

Art. 52.

Il verbale di approvazione del conto consuntivo dovrà contenere un sunto del rapporto dei revisori.

Art. 53.

Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e deliberazione.

L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quand'egli si trovi in uno dei casi ai quali accenna l'art. 249 della legge.

Art. 54.

Le deliberazioni concernenti persone debbono consegnarsi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 55.

Le copie di cui è cenno nel paragrafo secondo dell'articolo 113 della legge debbono essere certificate conformi all'originale dal sindaco o da chi ne fa le veci ed essere munite del bollo del comune.

Per tali copie non si possono esigere tasse o emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (tabella n. 2).

Il segretario certifica in margine della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia è richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se gli uffici comunali ricsano o indugiano a dare le copie suddette il prefetto o il sottoprefetto, sul ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli articoli 174 della legge e 34 del presente regolamento.

Art. 56.

Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'articolo 113 della legge deve eziandio annunziare se siansi prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. 57.

All'elezione dei membri della Giunta il consiglio comunale procede nella prima seduta della sessione autunnale.

Art. 58.

Il ballottaggio deve essere preceduto da due votazioni libere a termini dell'art. 115 della legge.

Art. 59.

I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione colla quale furono nominati sia divenuta esecutiva.

Art. 60.

Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, entro il termine prescritto, i ruoli dei quali è cenno nel num. 5 dell'articolo 117 della legge, il prefetto provoca entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine i provvedimenti necessari dalla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO V.

Del sindaco.

Art. 61.

Il sindaco presta il giuramento innanzi al prefetto od all'autorità da lui delegata.

Art. 62.

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere alle due estremità una frangia di cordonsini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 63.

Il sindaco delega un assessore a supplirlo in caso di bisogno. Può anche fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 64.

Quando il comune delibera di nominare un tesoriere, in conformità dell'articolo 149 della legge, il sindaco al principio d'ogni mese, deve procedere in confronto del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una verifica dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

Di ogni verifica si stenderà verbale in doppio originale firmato dal sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno da conservarsi nell'ufficio comunale, l'altro da rimettersi al tesoriere.

Gli esattori che sono anche tesorieri comunali, sono, per quanto concerne il servizio di tesoreria, soggetti alle verifiche mensili.

Essi devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito spettanti ai comuni dei quali sono tesorieri.

Non possono farsi sostituire dai loro collettori per la firma del conto comunale.

Art. 65.

Il tesoriere comunale è tenuto a prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato.

Non può il comune esonerarlo da tale obbligo.

Art. 66.

L'esattore e il tesoriere non pagheranno alcun mandato che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio e non dipenda da deliberazione regolarmente presa.

Art. 67.

I conti delle entrate e delle spese prima d'essere presentati al consiglio di prefettura dovranno essere esaminati dall'ufficio di ragioneria, che li accompagnerà con una relazione.

Art. 68.

Le decisioni dei consigli di prefettura in materia di conti devono essere notificate ai contabili per atto di usciere giudiziario.

Art. 69.

Se il tesoriere comunale ricorre in appello alla corte dei conti, l'atto d'appello coi motivi deve essere notificato al comune.

Art. 70.

Nell'esame e giudizio dei conti, se il consiglio di prefettura riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai consigli comunali o che ne contrassero l'impegno oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla giunta municipale non ebbero la ratificazione del consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 71.

La decisione del consiglio di prefettura deve essere notificata per atto di usciere alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine congruo per rimborso delle somme alla cassa comunale.

Art. 72.

La decisione del consiglio di prefettura diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorni da appello alla corte dei conti.

Art. 73.

Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito, di cui al n. 19 dell'articolo 145 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, colla giurisdizione penale del pretore e colla popolazione soggetta alla medesima.

Art. 74.

Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento e nominati dal prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 75.

Le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, per lo stipendio dei sanitari, pel salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti, giusta i contratti in vigore, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune capoluogo del mandamento, che in ogni caso le anticipa, salvo il regresso verso gli altri comuni.

Il prefetto regola e rende esecutivo il riparto della spesa fra i comuni del mandamento.

Art. 76.

I contratti accennati nell'articolo 157 della legge non sono esecutori senza il *visto* del prefetto o del sottoprefetto, i quali debbono accertarsi dell'osservanza delle forme prescritte.

Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debbano essere seguiti da formale contratto.

La licitazione, di cui nel secondo paragrafo dello stesso articolo, potrà anche essere seguita da una gara fra i diversi offerenti.

La scelta della licitazione o trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto, ovvero dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Il *visto* non può mai tener luogo dell'autorizzazione preventiva espressamente voluta dall'articolo 157 della legge medesima.

CAPO VII.

**Delle deliberazioni comunali soggette al « visto »
od all'approvazione superiore.**

Art. 77.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle Giunte comunali, di cui all'articolo 161 della legge, dovranno trasmettersi al prefetto o sotto prefetto in duplice copia, affinché una sia conservata nell'archivio della prefettura o della sottoprefettura.

Art. 78.

Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richiede l'approvazione di un'autorità superiore, non

sono esecutori quant'anche muniti del *visto*, se non interviene questa approvazione.

Art. 79.

Spetta al prefetto annullare le deliberazioni dei consigli che contravvengano al disposto dell'articolo 260 della legge.

Art. 80.

I regolamenti comunali relativi alle materie di cui all'articolo 167, num. 4 e 5, della legge, quando sono stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, diventano esecutivi, senza pregiudizio della facoltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto od in parte.

CAPO VIII.

Dei regolamenti municipali.

Art. 81.

I comuni possono con regolamenti di polizia urbana:

1° Provvedere all'annona, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione, per lo smercio dei commestibili e delle bevande, come per l'esercizio delle arti relative;

2° Determinare le norme per le mete o calinieri dei generi annonari di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino temporaneamente l'opportunità;

3° Provvedere alla nettezza dell'abitato, determinare i modi e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;

4° Prescrivere norme per lo sgombero delle immondizie e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamamento dei luoghi pubblici;

5° Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6° Provvedere alla libera circolazione nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di strade, ponti, fabbriche, depositi di materiali, scavi e da altre simili cause;

7° Vietare il passaggio in certi luoghi dei carri o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; determinare gli spazi per le fiere, i mercati ed i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8° Regolare l'uso dei bagni in luogo pubblico;

9° Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10° Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne e provvedere per la loro pronta estinzione;

11° Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 82.

I comuni possono, con regolamento di polizia rurale, prescrivere norme:

1° Per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;

2° Per condurre e custodire gli animali al pascolo ed impedire i furti campestri;

3° Per vietare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4° Per i consorzi risguardanti l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione.

5° Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione od allo scolo specialmente nei terreni bonificati e fognati;

6° Per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

7° Per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali soggette a servitù pubblica, in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali;

8° Per il divieto dei modi di trasportare carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

9° Circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi e regolamenti generali.

Art. 83.

Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti:

1° La formazione delle commissioni edilizie;

2° La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° I piani regolatori dell'ingrandimento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che siano osservati i piani di cui al numero precedente ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

4° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizii di carattere monumentale sia pubblici, che privati;

5° L'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via e dei cortili;

6° Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio;

8° La posizione e conservazione dei numeri civici;

9° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e piazze;

10° La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del municipio accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire disgrazie.

Art. 84.

Nei regolamenti i comuni possono stabilire la pianta organica dei loro agenti.

Non possono però adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito e della marina, degli agenti doganali e di pubblica sicurezza.

Art. 85.

Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'art. 117, n. 10, della legge, non sonò comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti coll'autorizzazione del Ministero della marina, conformemente al disposto degli articoli 163. a 187 del codice per la marina mercantile ed 837 del relativo regolamento approvato con regio decretò 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2^a.

TITOLO IV.

DELLE PROVINCE.

CAPO I.

Del consiglio provinciale.

Art. 86.

Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall'articolo 184 della legge, si farà in ragione di popolazione e la relativa tabella sarà approvata con decreto reale.

Saranno pure approvate con decreto reale le successive modificazioni che potranno anche occorrere in dipendenza degli articoli 15 e seguenti della legge, come nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 87.

Ove accada che ad una seduta del consiglio provinciale non intervenga nè il presidente nè il vice presidente, il consigliere più anziano assumerà provvisoriamente la presidenza.

In mancanza del segretario e del vice segretario ne assumerà provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

CAPO II.

Della deputazione provinciale.

Art. 88.

L'elezione della deputazione provinciale deve essere fatta dal consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria.

Art. 89.

La deputazione provinciale è convocata dal suo presidente.

In caso di impedimento giustificato il presidente potrà delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei membri della deputazione.

La deputazione provinciale si adunerà almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Art. 90.

Il Ministero dell'interno, presi gli opportuni accordi cogli altri Ministeri, darà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la deputazione provinciale è tenuta di presentare in ogni anno, secondo l'art. 210, n. 13, della legge.

Art. 91.

Il segretario della deputazione provinciale deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

CAPO III.

Della vigilanza ed ingerenza governativa nell'amministrazione della provincia.

Art. 92.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle deputazioni provinciali, di cui all'art. 219 della legge, saranno trasmessi al prefetto in estratti distinti per ogni singolo oggetto ed in duplice copia.

Una delle copie dovrà conservarsi nell'archivio della prefettura.

Art. 93.

Nella sessione ordinaria il prefetto farà iscrivere all'ordine del giorno del consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano l'interesse generale dello Stato, ai quali il consiglio provinciale è tenuto di provvedere.

CAPO IV.

Dei locali per le prefetture e sottoprefetture e della relativa mobilia.

Art. 94.

I locali tanto per gli uffici, quanto per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi si grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'articolo 203 della legge debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 95.

Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire, non sono comprese e perciò restano a carico dei prefetti e sottoprefetti:

- 1° Le argenterie;
- 2° Le biancherie;
- 3° Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 96.

Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obiezioni intorno a richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'interno.

Quando il Ministero approvi la richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare e in caso di rifiuto procede in conformità delle disposizioni richiamate nel capo terzo del presente regolamento.

Art. 97.

Il prefetto ed i sottoprefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffici ed alloggi.

Quando occorran riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinché

provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 98.

A cura della deputazione provinciale, si farà in contraddittorio del prefetto o dei sottoprefetti un regolare inventario in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'interno, gli altri agli archivi del consiglio provinciale e della prefettura o sottoprefettura.

L'inventario sarà riveduto una volta all'anno e del relativo verbale sarà trasmessa una copia al Ministero dell'interno.

Art. 99.

Tra l'antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, si procederà ad una ricognizione dello stato sia dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo, e del verbale delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante dovrà presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto sarà tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 100.

Sono applicabili ai contratti stipulati dalle amministrazioni provinciali a cui si riferisce l'art. 226 della legge le disposizioni dell'articolo 76 del presente regolamento.

Art. 101.

Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate cogli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicheranno le deliberazioni annullate.

Art. 102.

Nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, previsto dall'articolo 269 della legge, spetta alla commissione straordinaria di compiere anche gli atti di cui è cenno nell'art. 189 della legge.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
E PROVINCIALI.

Art. 103.

Il consiglio comunale nella sessione di primavera, ed il consiglio provinciale nella sessione ordinaria procederanno, in conformità dell'art. 229 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si toglieranno dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 104.

Quando, per morte o per altra causa siansi resi vacanti, al momento delle elezioni, posti di consiglieri provenienti dalle elezioni generali, i consiglieri morti o scaduti si computano nel quinto da surrogarsi.

Ove il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio e scadono per anzianità quelli che ottennero maggior numero di voti fino al compimento del quinto. Gli altri consiglieri eletti si considerano come surrogati a coloro che provenivano dalle elezioni generali e sono perciò soggetti all'estrazione annuale.

Art. 105.

I consiglieri entrano in carica nel giorno indicato dall'articolo 237 della legge quand' anche la loro elezione sia contestata.

Art. 106.

Quando il Consiglio è ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri il prefetto deve ordinare la surrogazione straordinaria dei consiglieri. Nel caso di surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, gli eletti entrano in carica nella prima adunanza che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 107.

Se le elezioni fossero annullate prima dell'apertura della tornata autunnale, la tornata deve aprirsi coll'intervento dei consiglieri scaduti.

Art. 108.

Se le elezioni fossero annullate dopo l'apertura della tornata autunnale, i consiglieri eletti non possono prendere parte alle deliberazioni del Consiglio se non hanno reclamato contro la decisione del Consiglio comunale.

Art. 109.

L'assessore eletto straordinariamente in surrogazione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori in carica.

Art. 110.

Le Giunte e le deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri e quando non sono aperte le sessioni dei consigli anche di quelle dei consiglieri.

Tanto le Giunte che le deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Art. 111.

L'incompatibilità o la decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale, è dichiarata d'ufficio, rispettivamente dai consigli comunali e provinciali, dalle Giunte e dalle deputazioni, nella prima adunanza successiva al giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla legge.

Art. 112.

Nell'esame e giudizio dei conti provinciali se la Corte dei conti riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dal consiglio provinciale, o che ne contrasero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla deputazione provinciale non ebbero la ratificazione del consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 113.

La decisione della Corte dei conti deve per atto di usciere essere notificata alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine pel rimborso delle somme alla cassa provinciale.

Art. 114.

La decisione della Corte dei conti diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorni da opposizione.

Art. 115.

Non sono comprese fra le spese forzose, delle quali è cenno nell'articolo 238 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei consigli.

Art. 116.

Il verbale delle adunanze conterrà il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 117.

Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'articolo 255 della legge e dei regolamenti contrari alla legge.

Il provvedimento del Re potrà essere preso sopra ricorso o denuncia, ome per iniziativa del Governo.

Art. 118.

In caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali la spesa del commissario e della commissione, di cui all'articolo 269 della legge, è a carico, rispettivamente, dell'erario comunale e provinciale.

Art. 119.

Entro tre mesi dalla data del decreto che metterà in vigore il presente regolamento, i prefetti e sotto prefetti ordineranno i loro uffici nel modo indicato dagli articoli 5, 6, 7 e 9.

TABELLA N.º 1.

degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'ufficio comunale oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

- 1.º Elenco dei consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva;
- 2.º Elenco degli assessori, colla stessa indicazione;
- 3.º Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei decreti dell'autorità relativi alle medesime;
- 4.º Indice delle deliberazioni della Giunta e relativi decreti dell'autorità;
- 5.º Indice delle circolari;
- 6.º Elenco dei diversi inventari esistenti nell'archivio e nell'ufficio;
- 7.º Elenco delle iscrizioni ipotecarie sì a favore, che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare;
- 8.º Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;
- 9.º Registro di protocolle per l'annotazione delle lettere pervenute all'ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo;
- 10.º Registro dei mandati comunali;
- 11.º Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

TABELLA N.º 2.

ELENCO descrittivo delle tasse ed emolumenti che i comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge (R. decreto 25 ottobre 1881, n. 475, serie 3.^a)

1. Manifesti ossia editi	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai Comuni. Per vendita di tagli di boschi. Per appalto di lavori o di somministrazioni da farsi dai Comuni. Per appalto di dazi. Per appalti diversi. Per concessioni di qualunque natura.	L. 0,40 per la minuta originale	L. 0,30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.
Incanti	Per ogni atto d'incanto compreso il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il N. 1.	L. 1,50 per l'originale	L. 0,60 per ciascuna copia. Per le copie degli atti L. 0,60.
3. Deliberamenti ossia aggiudicazioni	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al N. 1. se l'oggetto ascende a L. 100 Id. > 500 Id. > 2.000 Id. > 10.000 Se eccede le lire 10.000 e qualunque sia la somma. (Anche coll'obbligo di pagamento in favore dei Comuni).	L. 2. > 3. > 5. > 10.	Per le copie delle ins., se richieste dalle parti, L. 0,40 Id. Id. Id. Id.
4. Sottomissioni	Se con presentazione di fidejussore Se con fidejussore coll'aggiunta di un approbatore ossia garante.	Per l'orig. L. 0,60. Id. > 1,20. Id. > 1,50.	Per ciascuna copia L. 0,60.
5. Scritture estratte dall'archivio.	Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali	—	Id. id.
6. Certificati	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio si all'estero che allo interno Diversi ed atti di notorietà, esclusi i certificati di sopravvivenza dei pensionati, quando la pensione non ecceda le mille lire annue (Esclusi quelli rilasciati per militari, i quali sono gratuiti)	L. 0,20 > 0,30 > 0,60.	Id. id. Id. id. Id. id.
7. Stati di famiglia.	In materia demaniale nelle Province Napoletane e Siciliane.	Per l'orig. L. 1. >	Per le copie L. 0,60.
3. Verbali di conciliazione			

- A V V E R T E N Z E .**
1. Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria e catastale e la competenza dei relativi provvedimenti.
 2. Qualora in un solo contratto vi fossero più interventi, ovvero più disposizioni, non si potrà percipire che il diritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.
 3. In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.
 4. Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta, di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe.
 5. Nessun diritto è dovuto per le procure ai Comuni stese dai Segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà nè per la legalizzazione ed autenticazione firme.

N. 3.

NORME GENERALI

per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffici ed alloggi dei prefetti e sottoprefetti.

A. L'ufficio della prefettura deve comporre:

1. Per la Giunta provinciale amministrativa, di una sala e di due stanze;
2. Pel prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, d'una sala d'aspettazione e d'una anticamera;
3. Pel consigliere delegato e per gli altri consiglieri di prefettura, d'una camera conveniente per ciascuno;
4. Per la segreteria, di tante stanze, quante sono necessarie per contenere comodamente quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;
5. Per l'archivio, d'un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;
6. Per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna coll'ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B. L'ufficio della sottoprefettura deve avere:

1. Pel sottoprefetto una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anticamera;
2. Per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;
3. Per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto è detto per la prefettura;
4. Per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.

C. L'alloggio deve constare:

Pel prefetto:

- Di un'anticamera;
- Di una prima e seconda sala di ricevimento;
- Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente;

Di una sala da pranzo con stanza attigua;

Di una cucina e una dispensa;

Di una conveniente guardaroba;

Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio;

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La Provincia è inoltre tenuta, ogni qualvolta il prefetto ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cochiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

Pel sottoprefetto:

Di un'anticamera;

Di una conveniente sala di ricevimento;

Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendente;

Di una stanza da pranzo con attigua stanza;

Di una cucina con dispensa;

Di una conveniente guardaroba;

Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo centrale con scale ed accessi decorosi.

Errata-corrige alla Legge comunale e provinciale

(VEDI FOGLIO N. 3, PAG. 65)

L'originale della legge comunale e provinciale ci giunse tanto scorretto che anche a noi sono sfuggiti alcuni errori che preghiamo rettificare almeno i principali:

Art. 15 linea 13 - dell'art. 269

Leggasi art. 271

» 46 » 6 - all'art. 4

» art. 42

» 115 » 2 - giunta municipale

» giunta comunale

» 124 » 24 - id.

» id.

» 145 num. 18 - le disposizioni del n. 18 passano sotto al n. 19, e quelle del 19 devono essere poste sotto il n. 18

» 147 » 4 - dare in appello

» dare in appalto

» 208 » 10 - più cinque

» più di cinque

» 236 » 4 - consenso

» consesso

» 250 » 2 - o seduta

» e seduta